

COMUNICATO

Elenco dei Comuni interessati dall'attività di attribuzione della rendita presunta ai fabbricati non dichiarati in Catasto ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Attività di pubblicazione per la notifica degli esiti.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 5-*bis*, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, questa Agenzia rende noto che, a decorrere dal 3 maggio 2012 e fino al 2 luglio 2012, sono pubblicati, tramite affissione all'albo pretorio dei Comuni, gli atti relativi all'attribuzione della rendita presunta, di cui all'art. 19, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010.

Al presente Comunicato è allegato l'elenco dei Comuni interessati dall'attività di attribuzione della rendita presunta.

In caso di variazione circoscrizionale da attivare o attivata a partire dal 2007, ovvero in precedenza attivata e non conclusa alla data di pubblicazione degli elenchi delle particelle relative ai fabbricati mai dichiarati, la pubblicazione degli atti è effettuata sia nella sede dei Comuni in cui sono state pubblicate le particelle di catasto terreni, sia presso la sede dei Comuni in cui risultano ubicate le unità immobiliari oggetto di attribuzione della rendita presunta al momento della produzione dell'atto.

Il presente Comunicato è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, presso gli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio, presso i Comuni interessati, nonché sul sito *internet* dell'Agenzia alla pagina: <http://www.agenziaterritorio.gov.it/>.

Sul sito *internet* dell'Agenzia del Territorio è inoltre disponibile per la consultazione, a partire dal 3 maggio 2012, l'elenco delle particelle di catasto terreni e le corrispondenti unità immobiliari urbane del catasto edilizio urbano, oggetto di attribuzione di rendita presunta per tutti i Comuni interessati.

I termini per la proposizione del ricorso avverso gli atti di attribuzione della rendita presunta dinanzi alla Commissione Tributaria provinciale competente iniziano a decorrere trascorsi 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente Comunicato nella Gazzetta Ufficiale.

Per le unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta, stante il disposto di cui all'art. 11, comma 7, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, i soggetti obbligati devono provvedere alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, con le modalità previste dall'art. 1 del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n.701, entro 120 giorni dalla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, del presente Comunicato. La mancata presentazione dell'atto di aggiornamento entro tale termine, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.

In corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 3 maggio 2012